



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

N. 47 Reg. Del.

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

SUBENTRO ALLA REGIONE CALABRIA NELLA GESTIONE DEL SISTEMA RIFIUTI. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 15:25 nei locali della biblioteca comunale siti in via P. Galluppi, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Risultano presenti i sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres	Ass.
Maurizio De Nisi		X	Stefania Mazzotta		X
Anna Bartucca	X		Giuseppe Pellegrino	X	
Antonio Carchedi	X		Concetta Maria Raimondi	X	
Bruno Giovanni Caruso	X		Anna Lisa Rondinelli		X
Tommasino Diacò	X		Francesco Rondinelli	X	
Rosalba Galati	X		Francesco Zoccali	X	
Francesco Gugliotta	X				

Presenti n. 10 - Assenti n. 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4°, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Segretario comunale Antonio Grutteria.

Presiede il Presidente Sig. Tommasino Diaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio Comunale a prendere in esame l'argomento in oggetto indicato. La seduta è pubblica.

PREMESSO che:

- con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri – n. 57 del 14 marzo 2013 (GU n° 69 del 22 marzo 2013), è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio

- della Regione Calabria ed individuata, quale Amministrazione competente al coordinamento nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;
- nello specifico, il Dirigente Generale del Dipartimento ex Politiche dell'Ambiente è stato designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;
 - con detta ordinanza si è concluso il lungo periodo di commissariamento, che aveva caratterizzato il territorio calabrese sin dal 1997;
 - nell'immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la L.R. n. 18/2013 che, con le successive modificazioni ed integrazioni, detta ad oggi la disciplina transitoria delle competenze regionali nelle more del definitivo subentro degli ambiti territoriali ottimali (ATO) e quindi dei Comuni, quali soggetti competenti nell'organizzazione e nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
 - il Decreto-Legge del 13 agosto 2011, n. 138 (conv. della legge n.148 del 2011), integrato dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) all'art.3-bis, comma 1-bis, stabilisce che *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo. cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56" e ancora "... il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi"*;
 - in attuazione della detta normativa nazionale, è stata emanata la L.R. n. 14/2014, pubblicata sul BURC n. 36 dell'11 agosto 2014, la quale stabilisce che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è organizzato ed erogato all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), coincidenti con i confini amministrativi delle province e con l'individuazione al loro interno, quali enti di governo, delle Comunità d'Ambito costituite da tutti i sindaci dei comuni ricadenti nell'ATO di appartenenza;
 - la partecipazione alle dette Comunità è obbligatoria per legge, mentre il servizio di raccolta può avvenire per sottoambiti definiti aree di raccolta ottimali (ARO);

PRESO ATTO che la suddetta legge regionale n. 14 e ss.mm.ii. stabilisce all'art. 6 bis (*"Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito"*):

1. *Il processo di costituzione delle comunità d'ambito di cui all'articolo 4 deve concludersi entro il 31 gennaio 2018.*
2. *Entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito di cui all'articolo 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento. A tal fine il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, sentiti i comuni capofila dei singoli Ambiti Territoriali Ottimali, definisce, ove necessario e anche in considerazione dei possibili differenti tempi di subentro nei rapporti contrattuali, un cronoprogramma delle attività da svolgere.*

3. *Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, nonché nel caso di mancato rispetto dei termini intermedi eventualmente fissati nel cronoprogramma di cui al comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis.*
4. *Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 il commissario ad acta è nominato tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.*
5. *Il compenso per l'attività del commissario ad acta nominato ai fini del subentro alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ai sensi del comma 2, è determinato nel limite di 3.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.*
6. *Successivamente al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento la Regione Calabria, avvalendosi di personale in servizio presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, può svolgere attività di supporto alle funzioni tecnico-amministrative delle comunità;*

PRECISATO che la Regione Calabria, nel trasmettere a tutti i Comuni rientranti nel territorio regionale i resoconti periodici degli incontri svoltisi presso i locali della Giunta, ha sottolineato con le note:

- n. 2461721 del 3 luglio 2018, che "**il mancato subentro nei contratti di gestione da parte di alcuni Comuni, comporterà automaticamente per gli stessi l'impossibilità a conferire i propri rifiuti negli impianti. Infatti nessun gestore, in mancanza di contratto, potrà accettare i rifiuti dei comuni inadempienti**";
- n. 394462 del 21 novembre 2018, in relazione ai crediti di cui risulta essere titolare nei confronti dei Comuni, che "... consentirà la rateizzazione anche per le annualità 2017 e 2018, per come già fatto per le annualità precedenti ...";

PRESO ATTO, in particolare, che:

- la Giunta Regionale con deliberazione del 26 novembre 2018, n. 580, in attuazione alle LR. n. 14/2014, ha approvato, tra l'altro, gli schemi per l'utilizzo del sistema impiantistico necessario al trattamento dei rifiuti solidi urbani, nello specifico:
 - ↳ "lo schema di autorizzazione all'utilizzo, esclusivo e gratuito, da parte delle Comunità d'Ambito ..., degli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Calabria, per un periodo di anni venti, a decorrere dal 01/01/2019 e sino al 31/12/2039";
 - ↳ "lo schema di autorizzazione all'utilizzo, esclusivo e gratuito, da parte delle Comunità d'Ambito ..., dell'impianto pubblico di termovalorizzazione di Gioia Tauro appartenente al patrimonio indisponibile della Regione Calabria, per un periodo di anni venti, a decorrere dal 01/01/2019 e sino al 31/12/2039";

DATO ATTO che:

- L'ATO 4 di Vibo Valentia, in attuazione della legge regionale n.14/2014, nonché della DGR n. 381/2015, pubblicata sul BUR Calabria in data 23 novembre 2015, ha approvato lo schema di Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e lo schema di Regolamento per il corretto funzionamento delle Comunità d'Ambito, provvedendo a sottoscrivere in data 31 maggio 2018 la relativa Convenzione;

- con nota del 20 giugno 2018 l'ANCI Calabria, nel rappresentare le cause che hanno determinato il ritardo nell'attuazione del cronoprogramma, ha chiesto di prorogare all'1 gennaio 2019 il termine per il subentro nei rapporti contrattuali e ha assunto l'impegno, attraverso i Comuni capofila, in ordine alla tempestiva ratifica da parte dei Comuni dei contratti di gestione e circa l'assunzione dei relativi impegni finanziari;
- il Dipartimento Ambiente e Territorio con nota prot. n. 216628 del 21 giugno 2018 ha chiesto ai Presidenti delle Comunità d'ambito di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e ai comuni Capofila delle Comunità d'Ambito di Cosenza e di Reggio Calabria di assumere formali impegni, a garanzia della conclusione delle attività nel nuovo termine previsto, al fine di valutare l'assenso alla richiesta di proroga;
- nella riunione del 26 giugno 2018 i Comuni capofila hanno ribadito l'impegno a subentrare entro il 31 dicembre 2018 nei contratti di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani e all'assunzione formale degli impegni richiesti in seno all'Assemblea dei Sindaci delle rispettive Comunità d'Ambito;
- la Comunità d'Ambito dell'ATO Vibo Valentia, non ancora costituita, pertanto, nell'impossibilità di deliberare "di impegnarsi al rispetto del termine de/ 31 dicembre 2018, quale data ultima per il subentro alla Regione e all'adozione da parte dei rispettivi Consigli Comunali delle Delibere di ratifica dei contratti di subentro";
- la Regione Calabria, con L.R. n. 29 del 03 agosto 2018, ha accolto la richiesta di proroga formulata dagli Enti locali, al fine di accompagnare le condizioni di successione ed assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale di cui trattasi e, a modifica del comma 2 dell'art. 6 bis della LR n. 14/2014, ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per il subentro delle Comunità d'Ambito nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;

VISTI gli artt. 312 segg. del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, che prevedono la procedura di verifica di conformità dell'esecuzione del contratto, finalizzata ad accertare che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali;

RITENUTO che il subentro del Comune deve essere accompagnato dal rilascio di certificato di verifica di conformità da parte del soggetto competente, contenente gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;

RITENUTO ALTRESI' che la presente deliberazione implica la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali che ne sono oggetto e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro, condizioni che devono intendersi assicurate dalla Regione Calabria la quale ha disposto e programmato il suddetto subentro;

VISTO il Testo Unico degli Enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO altresì il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante ad oggetto Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i;

ASCOLTATA la relazione dell'Ass. Caruso;

INTERVIENE il Consigliere Pellegrino il quale sottolinea il ritardo di attuazione della legge e si dice favorevole all'ATO di Vibò. Ritiene necessari un'azione più concreta dell'Amministrazione per la raccolta differenziata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese per alzata di mano UNANIME

D E L I B E R A

DI MANIFESTARE la volontà del Comune di Filadelfia di subentrare alla Regione Calabria, a far data dal 1° gennaio 2019, nei contratti di seguito indicati:

- contratto Rep. 18 del 12 aprile 2000, sottoscritto originariamente dall'ATI Emas Ambiente spa (mandataria) e Protezione territorio srl (mandante), oggi divenuta, dopo diversi passaggi societari ATI Daneco Impianti spa (oggi Daneco srl in liquidazione) - E.M.I.T. spa, relativo alla GESTIONE QUINDICENNALE, MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RSU DI LAMEZIA TERME (CZ), in regime di proroga concessa dalla Regione Calabria, per trattare RSU (Rifiuti Solidi Urbani), FORD (Frazione Organica) e Sfalci da Potatura provenienti dalla Raccolta Differenziata comunale;

DI PRECISARE e dare atto che la presente deliberazione implica la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali che ne sono oggetto e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro, condizioni che devono intendersi assicurate dalla Regione Calabria che ha programmato il suddetto subentro;

DI PRECISARE e dare atto che il subentro deve essere accompagnato dalla verifica di conformità da parte della Regione Calabria circa l'esecuzione dei contratti prevista dagli artt. 312 segg. del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, finalizzata ad accertare che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali;

DI PRECISARE e dare atto che il subentro del Comune di Filadelfia nei contratti sopra menzionati, deve intendersi limitato alla quota di prestazioni di specifico interesse di cui ai contratti sopra riportati, da determinarsi a cura dell'ATO;

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Igiene Ambientale gli adempimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa la stipula dei contratti sulla base delle ripartizioni stabilite dall'ATO e l'eventuale rinegoziazione delle condizioni a vantaggio del Comune;

DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Calabria, all'Ufficio Comune del Comune Capofila dell'ATO;

DI DARE ATTO che gli oneri derivanti da quanto disposto dal presente provvedimento, corrispondenti agli importi fino ad oggi previsti a favore della Regione Calabria, nei medesimi importi, sono posti a carico del bilancio comunale e trovano copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI a decorrere dall'esercizio finanziario 2019;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.